

Cassazione: va risarcito il dipendente che lavora nei giorni festivi e senza riposo compensativo

Il riposo non fruito dopo sei giorni di lavoro rappresenta un danno da usura psico-fisica per il lavoratore del comune

*di Lucia Izzo - Il dipendente del comune che lavora nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi, deve essere remunerato con una maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto e per i giorni di riposo compensativo non fruiti. La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta **danno da usura psico-fisica**, distinto dall'ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un'infermità del lavoratore determinata dall'attività "usurante" svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali.*

Lo precisa la **Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21225/2015** originata dal ricorso di un Comune avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Napoli che condannava l'ente a pagare in favore di un suo dipendente una somma per aver costui svolto attività di custodia nelle domeniche e nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi.

Per i giudici di Piazza Cavour le doglianze del Comune sono, tuttavia, infondate a fronte di una corretta applicazione della Corte territoriale dei principi in materia.

Ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 268/1987, al lavoratore spetta la **maggiorazione del 20% per il lavoro svolto di domenica, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativi non fruiti.**

La norma svolge una **funzione retributiva-corrispettiva** e non anche risarcitoria, ma comunque al lavoratore spetta il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, liquidati ex art. 1226 c.c.

Per gli Ermellini *"una cosa è la definitiva perdita del riposo, agli effetti sia dell'obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il **semplice ritardo della pausa di riposo**".*

In questa seconda ipotesi, poiché la legge (salvo deroghe) impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro, **il compenso avrà natura retributiva ex art. 2126 c.c.**, comma due, fatto salvo il risarcimento del **danno subito per effetto del comportamento del datore di lavoro stante un pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto avente natura personale.**

A sua volta, è da tenersi distinto il danno da usura psico-fisica, dal **danno alla salute o biologico**, poiché, in questo secondo caso, concretizzandosi in **una infermità del lavoratore**, non può desumersi presuntivamente, ma va **dimostrato sia nella sua esistenza sia nel suo nesso eziologico.**

Corretta la determinazione della Corte d'Appello e da condividere l'affermazione secondo cui **il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c.**

Inoltre, *"corrisponde ad una nozione di comune esperienza che l'attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche, se protratta senza interruzioni, **risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate** e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio".*

Il ricorso è rigettato e il Comune ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Per visionare la sentenza n. 21225/2015 nella sezione Giuridico.